

SCHEMA DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

TRA

Comune di Dimaro Folgarida con sede in Piazza G Serra 10, P.IVA 02401970229 nella persona del Sindaco, Andrea Lazzaroni nato a Brescia, il 27.06.1974 e residente in Via Campiglio 206, nella sua funzione di sindaco protempore qui di seguito denominato (di seguito denominato "**Comune**")

L'imposta di bollo pari a EUR 48 è assolta in modo virtuale da UNIBZ ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bolzano dd. 05.10.2017 prot. 62572/2017.

E

La **Libera Università di Bolzano**, P.IVA 02232720215, con sede legale in 39100 Bolzano, Piazza Università 1, in persona del Rettore Prof. Paolo Lugli, autorizzato alla firma del presente contratto ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 1001 del 09/09/2021 (di seguito "**UNIBZ**")

(di seguito denominate congiuntamente "**Parti**")

PREMESSO CHE

- I. il Comune è da tempo impegnato nell'ambito delle sue attività nella salvaguardia ambientale, nella protezione territoriale, nella salvaguardia della biodiversità e nella promozione turistica.
- II. In particolare, il Comune ha interesse a svolgere una mappatura della qualità ambientale del proprio territorio;
- III. esistono presso l'Università le competenze specifiche, le strutture adeguate e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Comune;
- IV. UNIBZ si è dichiarata disponibile ad eseguire le attività richieste e che lo svolgimento delle stesse non comporta alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- V. L'attività oggetto del presente contratto risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della collaborazione

1. Con il presente contratto, le cui premesse e allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comune affida ad UNIBZ, che accetta, attività di ricerca all'interno di un progetto denominato "*BEEFORDIMARO - Mappatura della qualità ambientale di Dimaro Fogarica utilizzando le api mellifere come strumento di monitoraggio*" (di seguito '**Progetto**'), volto a valutare la presenza e dispersione di eventuali inquinanti nel territorio comunale di Dimaro Folgarida (Trentino, Italy) tramite l'analisi del polline raccolto dalle api mellifere (di seguito "**Attività**").
2. L'Attività oggetto del presente contratto è descritta più nel dettaglio nell'Allegato tecnico.

Art. 2 - Responsabili dell'Attività

1. UNIBZ designa il Prof. Sergio Angeli quale responsabile scientifico della esecuzione dell'Attività.
2. Il Comune designa quale proprio responsabile per ogni attività e/o questione inherente all'esecuzione dell'Attività, Marco Katzenberger, assessore turismo e ambiente.
3. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte di UNIBZ dovrà essere approvata dal Comune. La sostituzione del responsabile/referente del Comune dovrà essere comunicata a UNIBZ per iscritto.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per le attività di cui all'art. 1 del presente contratto il Comune corrisponderà ad

UNIBZ l'importo di 6.200,00 Euro (esclusa l'IVA ai sensi di legge).

2. Il pagamento dell'importo sopraindicato sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura, alle seguenti scadenze: 1[^] rata di 3.100,00 euro alla sottoscrizione del presente contratto; 2[^] rata di 3.100,00 Euro alla consegna del Report finale.

Art. 4 - Durata e recesso

1. Il presente contratto entra in vigore a partire dalla data della sottoscrizione e terminerà in data 15.4.2023. Resta salva la facoltà delle Parti di prorogare il presente contratto per ragioni di natura scientifica, previo accordo scritto tra le stesse.
2. Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal presente contratto, con preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti di cui all'art. 13 del presente contratto.
3. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Comune sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a UNIBZ la parte di corrispettivo dovuta per le attività di ricerca già effettuate, nonché l'importo delle spese già sostenute e/o impegnate per la ricerca fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.
4. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato da UNIBZ, questa sarà tenuta a restituire al Comune la parte di corrispettivo già versata, sempre che UNIBZ non abbia già eseguito una parte dell'attività di ricerca, nel qual caso quest'ultima sarà tenuta a restituire al Comune stesso la sola parte di corrispettivo già versata, che ecceda quella relativa all'attività di ricerca già eseguita.

Art. 5 – Risoluzione per inadempimento

1. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte potrà risolvere di diritto il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, la diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

1. Le Parti stabiliscono che eventuali risultati della ricerca, brevettabili e non, ed i relativi diritti di sfruttamento economico saranno unicamente di proprietà del Comune, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Comune si impegna ad indicare nelle eventuali domande di brevetto i nomi degli inventori.
2. Il Comune non potrà utilizzare, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, il nome e/o il logo di UNIBZ per scopi pubblicitari e/o commerciali, anche se collegati all'oggetto del contratto. Lo stesso varrà per UNIBZ nei confronti del Comune.
3. UNIBZ potrà liberamente e gratuitamente utilizzare per proprio uso interno i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del presente contratto e solo previo consenso scritto da parte del Comune, che non potrà essere irragionevolmente negato. Lo stesso vale in riferimento all'Attività per pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi tra le Parti.

Art. 7 – Informazioni riservate

1. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato ogni informazione reciprocamente scambiata in forma scritta, orale o tramite l'osservazione di oggetti tangibili (includendo senza limitazioni documenti, prototipi, esempi, schemi e risorse tecniche) e che sia stata espressamente indicata come "riservata" o classificata "proprietaria", "*confidential*" o con diciture simili (di

seguito "Informazioni riservate").

2. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente contratto, in particolare,
 - a: i) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni riservate; ii) utilizzare le Informazioni riservate solo per le finalità di esecuzione del presente contratto; iii) impiegare ogni mezzo idoneo ad impedire che Informazioni riservate possano in qualche modo essere acquisite da terzi; iv) restituire e/o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni documento, nota, lettera, prototipo o parti di esso e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni riservate.
3. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni: i) già note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente contratto e in assenza di vincoli di riservatezza; ii) che sono di pubblico dominio; iii) diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente contratto; iv) ricevute in modo legittimo da terze parti non vincolate da un accordo di riservatezza; v) sviluppate indipendentemente dalla Attività e in modo autonomo dalle Parti.

Art. 8 – Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la responsabilità di UNIBZ è limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

Art. 9 – Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti

1. UNIBZ, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'esecuzione del presente contratto le Parti si impegnano ad osservare le prescrizioni del Reg. Eur. 2016/679. Il trattamento dei dati avviene pertanto in base ai principi di correttezza, ammissibilità e trasparenza, osservando tutte le prescrizioni del suddetto Regolamento Europeo, della legislazione nazionale e delle raccomandazioni del Garante della Privacy.

Art. 11 – Oneri fiscali

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/72 e ss.mm.ii; le spese di bollo sono a carico del Comune. L'imposta di bollo pari a 48 è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bolzano dd. 05.10.2017 prot. 62572/2017. Il Comune si impegna a rimborsare l'intero importo corrisposto per l'imposta di bollo mediante il pagamento della prima fattura.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte II del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 12 – Foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che potesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

Art. 13 – Norme finali

1. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non

risulti da atto scritto.

2. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o e-mail, sempre che sia indirizzata ai seguenti recapiti:

a) al Comune:

indirizzo: Comune di Dimaro Folgarida, Piazza G. Serra 10, 38027 Dimaro Folgarida (TN)

indirizzo e-mail: Marco Katzenberger <marco.k@mediatourist.it>

indirizzo PEC: comune@pec.comune.dimarofolgarida.tn.it

Responsabile dell'Attività: Marco Katzenberger

b): a UNIBZ

indirizzo: Piazzetta Franz Innerhofer 8, 39100 Bolzano

indirizzo e-mail: Sergio.Angeli@unibz.it

Responsabile scientifico: Prof. Sergio Angeli

(da mettere in c.c. alle sole comunicazioni relative al contratto):

Responsabile amministrativo: research@unibz.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra parte successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

3. Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra UNIBZ e il Comune. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste

dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bolzano Dimaro (Tn)

Per la Libera Università di Bolzano Per Comune di Dimaro Folgarida

Il Rettore Il Sindaco

Prof. Paolo Lugli Andrea Lazzaroni

(firma digitale) (firma digitale)

ALLEGATO TECNICO

Premesse

Il ruolo dell'ape mellifera (*Apis mellifera*) è stato riconosciuto come fondamentale nel campo dell'agricoltura e delle piante spontanee, considerata l'importanza delle api sia per l'impollinazione delle colture agrarie che per la conservazione della biodiversità naturale. Tuttavia, la presenza di sostanze inquinanti e il sistematico uso di pesticidi sta minacciando la loro esistenza. Infatti, la mortalità delle colonie è elevata nelle zone maggiormente vocate alla frutticoltura intensiva, mettendo in guardia sull'impatto di cocktail di molti fitofarmaci sebbene presenti in dosi subletali non solo sulla salute delle api e degli insetti impollinatori (come i lepidotteri, i ditteri e gli apoidei), ma anche sull'ambiente in genere e sulla salute pubblica. Per questo le api sono considerate delle ottime sentinelle ambientali.

Studi recenti hanno dimostrato che le api rappresentano uno strumento estremamente efficace per il monitoraggio ambientale grazie alla loro straordinaria capacità di foraggiare e raccogliere polline in aree relativamente ampie. L'attività di foraggiamento delle api da miele copre un'area di circa 700 ettari, o anche di più, attorno ad ogni singola colonia, in cui vengono raccolti più di 2.000.000 di microcampioni ogni giorno.

Obiettivo dell'attività di ricerca

L'obiettivo del presente progetto è quello di registrare, monitorare e valutare la dispersione di eventuali inquinanti e pesticidi sul territorio del comune di Dimaro Folgarida (provincia di Trento), cercando di comprendere l'impatto delle attività antropiche e dell'agricoltura intensiva sulla qualità ambientale del territorio comunale, sulla salute delle api e sulla salute pubblica. Le sperimentazioni saranno realizzate in collaborazione con gli apicoltori locali, raccogliendo nel corso del 2022

campioni di polline da 7 apiari dislocati lungo la valle in due periodi. I campioni di polline saranno sottoposti ad analisi chimiche multiresiduali e palinologiche al fine di identificare quali inquinanti sono presenti e la composizione delle specie botaniche di ciascun campione di polline. Il costo delle analisi chimiche e palinologiche sarà coperto da specifici finanziamenti alla Libera Università di Bolzano che si impegna alla supervisione scientifica del progetto.

Relazione finale

Il progetto si considera concluso con la stesura da parte dell'Università di Bolzano di un elaborato finale, che riassuma e descriva per quanto possibile i risultati raggiunti durante la sperimentazione."